

Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 07 luglio 2022

D.g.r.30 giugno 2022 - n. XI/6591
Razionalizzazione degli adempimenti amministrativi per le imprese ex art. 6 comma 3 della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare l'art. 43 che statuisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire d'ufficio, esclusivamente per via telematica, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui ai successivi articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, e l'art. 43-bis che prevede la raccolta e la conservazione all'interno di un fascicolo informatico di tutta la documentazione attestante atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati riguardanti ciascuna singola impresa;
- il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'Amministrazione Digitale» e s.m.i. che disciplina la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale;
- il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 «Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133»;
- il decreto ministeriale 18 ottobre 2013 recante «Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 6 novembre 2013 - Suppl. Ordinario n. 76;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare l'art. 6 (Semplificazione) comma 3, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36, che stabilisce quanto segue:
 - *«In caso di cessazione dell'attività, nonché per gli adempimenti oggetto di denuncia al registro delle imprese da individuare con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il sistema camerale, l'impresa presenta una comunicazione al repertorio delle notizie economico amministrative, tenuto dalla Camera di commercio, per l'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Al fine di assolvere agli obblighi informativi nei confronti delle altre amministrazioni interessate, attraverso il sistema dell'interoperabilità previsto dall'articolo 11 delle norme tecniche allegate al d.p.r. 160/2010, della presentazione della comunicazione unica viene data notizia al SUAP ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;*

Considerato che la disposizione di cui all'art. 6 c. 3 della l.r. 11/2014 e s.m.i. intende:

- rafforzare ulteriormente le modalità di raccordo amministrativo e telematico tra i dati del Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio e gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
- attuare il principio e obiettivo/standard europeo, richiamato anche dal PNRR, del «once only» ossia che cittadini ed imprese devono «poter fornire una sola volta» le loro informazioni ad autorità ed amministrazioni, eliminando per l'impresa il doppio adempimento al Registro Imprese e allo Sportello Unico delle Attività Produttive relativamente alla comunicazione di cessazione delle attività imprenditoriali, nonché per ulteriori adempimenti di denuncia al registro

delle imprese da individuare con deliberazione della Giunta regionale, prevedendo altresì l'attivazione di una modalità automatica di trasmissione allo Sportello Unico delle Attività Produttive dei dati già oggetto di comunicazione al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio;

Dato atto che al fine di attuare suddetta disposizione normativa Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde hanno svolto preliminarmente un'attività di analisi volta all'individuazione degli adempimenti che sono oggetto di comunicazione di cessazione da parte dell'interessato sia al Registro Imprese che allo Sportello Unico delle Attività Produttive, al fine di rilevare le ipotesi di razionalizzazione e di coordinamento dei flussi di comunicazione;

Ritenuto, di individuare, in attuazione dell'art. 6 comma 3 della l.r. 11/2014, i seguenti adempimenti che sono da denunciare sia al Registro delle Imprese, sia allo Sportello Unico delle Attività Produttive:

1. cancellazione di una posizione attiva del Registro delle Imprese, anche operata d'ufficio;
2. cessazione di attività del Repertorio Economico e Amministrativo (REA);
3. cessazioni parziali dell'attività (in qualsiasi localizzazione dell'impresa);
4. trasferimenti di sede dell'attività in altro Comune;
5. chiusura di Unità Locale;

che saranno oggetto di razionalizzazione e le modalità attuative per la corretta applicazione della normativa;

Dato atto che:

- per assolvere agli adempimenti individuati, lato Registro delle Imprese, è previsto l'utilizzo rispettivamente dei modelli I2 - UL - S5 - S2 - S3, approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con il richiamato Decreto Ministeriale 18 ottobre 2013;
- unificando l'adempimento di comunicazione da parte delle imprese per le fattispecie di cessazione individuate, la relativa modulistica SUAP sulle piattaforme dei SUAP, anche derivante da modulistiche approvate da Regione Lombardia, sarà sostituita dalla modulistica Registro delle Imprese;
- andranno mantenute le modulistiche di cessazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive per le attività imprenditoriali e non per le quali non è previsto l'obbligo di denuncia al Registro delle Imprese;

Stabilito di demandare:

- ad un gruppo di lavoro costituito dalle Direzioni Generali interessate di Regione Lombardia, le Camere di Commercio lombarde e ANCI Lombardia, attraverso un confronto con alcuni Sportelli Unici delle Attività Produttive, la ricognizione delle modulistiche regionali di cessazione oggetto di cancellazione;
- a successivi provvedimenti del Dirigente della Struttura Interventi per le start up della Direzione Generale Sviluppo Economico l'attuazione della presente deliberazione;
- al Sistema Camerale Lombardo l'approvazione dei flussi informativi tra Registro Imprese/REA e SUAP;

Ritenuto di approvare l'Allegato A «RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE. DISPOSIZIONE ATTUATIVE DELL'ART. 6 COMMA 3 DELLA L.R. n. 11/2014», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che deflaglia il percorso attuativo, il coinvolgimento delle Direzioni Generali interessate dalle modulistiche regionali di cessazione e il periodo per l'adeguamento da parte dei SUAP lombardi;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- dal presente provvedimento non discendono nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE. DISPOSIZIONE ATTUATIVE DELL'ART. 6 COMMA 3 DELLA L.R. n. 11/2014», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare:

- ad un gruppo di lavoro costituito dalle Direzioni Generali interessate di Regione Lombardia, le Camere di Commercio lombarde e ANCI Lombardia, attraverso un confronto con alcuni Sportelli Unici delle Attività Produttive, la ricognizione delle modulistiche regionali di cessazione oggetto di cancellazione;
 - a successivi provvedimenti del Dirigente della Struttura Interventi per le start up della Direzione Generale Sviluppo Economico l'attuazione della presente deliberazione;
 - al Sistema Camerale Lombardo l'approvazione dei flussi informativi tra Registro Imprese/REA e SUAP;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai SUAP lombardi e a Unioncamere Lombardia;
 4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO 1

RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE. DISPOSIZIONE ATTUATIVE DELL' ART. 6 COMMA 3 DELLA L.R. n. 11/2014.

1. Premessa

Il legislatore regionale, in linea di continuità con gli interventi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti per le imprese già approvati nel corso dell'attuale legislatura, ha introdotto nell'ordinamento regionale una disposizione normativa volta a rafforzare ulteriormente le modalità di raccordo amministrativo e telematico tra i dati del Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio e gli Sportelli Unici per le Attività Produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160.

La Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" all'art. 6 comma 3, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. 12 dicembre 2017, n. 36, stabilisce infatti che: *"In caso di cessazione dell'attività, nonché per gli adempimenti oggetto di denuncia al registro delle imprese da individuare con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il sistema camerale, l'impresa presenta una comunicazione al repertorio delle notizie economico amministrative, tenuto dalla Camera di commercio, per l'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Al fine di assolvere agli obblighi informativi nei confronti delle altre amministrazioni interessate, attraverso il sistema dell'interoperabilità previsto dall'articolo 11 delle norme tecniche allegate al d.p.r. 160/2010, della presentazione della comunicazione unica viene data notizia al SUAP ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40"*.

La previsione normativa stabilisce per l'impresa l'eliminazione del doppio adempimento al Registro Imprese e allo Sportello Unico delle Attività Produttive relativamente alla comunicazione di cessazione delle attività imprenditoriali nonché per ulteriori adempimenti di denuncia al registro delle imprese da individuare con deliberazione della Giunta regionale, prevedendo altresì l'attivazione di una modalità automatica di trasmissione allo Sportello Unico delle Attività Produttive dei dati già oggetto di comunicazione al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

L'introduzione della modalità di interazione tra Registro delle Imprese e Sportello Unico delle Attività Produttive, anche solo delle comunicazioni di cessazione, comporta una forte riduzione degli adempimenti in capo alle imprese, considerando che nel 2021 sono state presentate in Lombardia circa 20.000 comunicazioni di cessazione attività agli Sportelli Unici delle Attività Produttive che hanno richiesto un medesimo adempimento anche al Registro delle Imprese.

2. Individuazione degli adempimenti

In attuazione della sopra citata disposizione normativa Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, hanno svolto preliminarmente un'attività di analisi volta all'individuazione degli adempimenti che sono oggetto di comunicazione di cessazione da parte dell'interessato sia al Registro Imprese che allo Sportello Unico delle Attività Produttive, al fine di rilevare le ipotesi di razionalizzazione e di coordinamento dei flussi di comunicazione.

Sono pertanto stati individuati i seguenti adempimenti che sono da denunciare sia al Registro delle Imprese, sia allo Sportello Unico delle Attività Produttive:

1. cancellazione di una posizione attiva del Registro delle Imprese, anche operata d'ufficio;
2. cessazione di attività del Repertorio Economico e Amministrativo (REA);
3. cessazioni parziali dell'attività (in qualsiasi localizzazione dell'impresa);
4. trasferimenti di sede dell'attività in altro Comune;
5. chiusura di Unità Locale.

Per assolvere ai suddetti adempimenti lato Registro delle Imprese è previsto l'utilizzo rispettivamente dei modelli I2 - UL - S5 - S2 - S3, approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto Ministeriale 18 ottobre 2013 recante "Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 6 novembre 2013 - Suppl. Ordinario n. 76 e disponibili nella Comunicazione Unica.

In attuazione dell'art. 6 c. 3 della L.R. 11/2014, unificando l'adempimento di comunicazione da parte delle imprese per le fattispecie di cessazione di cui ai punti da 1 a 5, la relativa modulistica SUAP sulle piattaforme dei SUAP, anche derivante da modulistiche approvate da Regione Lombardia, sarà sostituita dalla modulistica Registro delle Imprese.

Andranno, invece, mantenute le modulistiche di cessazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive per le attività imprenditoriali e non per le quali

non è previsto l'obbligo di denuncia al Registro delle Imprese. In via esemplificativa ci si riferisce alla cessazione di commercio su area pubblica, cessazione di attività di taxista, cessazione di coltivazione agricola, cessazione di attività non imprenditoriali (B&B – case e appartamenti vacanze non imprenditoriali – circoli ...).

3. Illustrazione delle modalità tecniche – operative di raccordo

L'impresa invia alla Camera di Commercio la denuncia di cancellazione e/o cessazione dell'attività (di cui ai punti da 1 a 5 del paragrafo 2) nel cui territorio risiede la sede legale o l'Unità locale dell'impresa senza dover comunicare il medesimo fatto al SUAP. Assolve, quindi, all'obbligo di comunicazione della cessazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive competente con la sola comunicazione al Registro delle Imprese.

La comunicazione di cancellazione/cessazione depositata dall'impresa viene istruita ed evasa dall'ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio che, attraverso un algoritmo, individua gli eventi di interesse dello Sportello Unico delle Attività Produttive e invia allo stesso la comunicazione di cessazione attività, a firma del Conservatore del Registro delle Imprese.

Pertanto, le Camere di Commercio, ricevuta ed evasa una comunicazione di cessazione dell'attività mediante la Comunicazione Unica, ne danno notizia agli Sportelli Unici delle Attività Produttive con modalità automatizzata attraverso un sistema di interoperabilità tra piattaforme.

La comunicazione ricevuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive rispecchia il modello nazionale di cessazione attività approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 4 maggio 2017 ad eccezione dei dati catastali, non rinvenibili dalla modulistica Registro Imprese ma recuperabile dalle pratiche di avvio e modifica dell'attività.

Della pratica consegnata al SUAP viene rilasciata immediatamente la ricevuta, questa viene inviata alla pec dell'impresa se presente in visura camerale o alla pec rilasciata d'ufficio dalla Camera di commercio territorialmente competente per le imprese senza domicilio digitale.

Gli Sportelli Unici delle Attività Produttive che utilizzano la piattaforma [Impresainungiorno.gov.it](https://impresainungiorno.gov.it) visualizzeranno l'evento nella Scrivania di back office, poiché il flusso di comunicazione sarà direttamente integrato a cura del Sistema Camerale.

Gli Sportelli Unici delle Attività Produttive che utilizzano piattaforme differenti da "Impresainungiorno.gov.it" riceveranno le comunicazioni di cessazione attività secondo i tracciati delle Specifiche tecniche di interoperabilità resi disponibili dalle Camere di Commercio lombarde.

Gli enti terzi saranno notificati dai SUAP in base ai procedimenti di propria

competenza e delle informazioni di cui il medesimo Suap ha conoscenza e, nel caso in cui il SUAP non proceda alla notifica, l'ente terzo vigilante può consultare la Visura camerale e il Fascicolo informatico d'impresa da **VERIFICHE PA** all'indirizzo <https://verifichepa.infocamere.it/vepa/>.

4. Indicazioni attuative

Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, a seguito delle sopra richiamate attività di analisi e del confronto con un campione rappresentativo di Sportelli Unici delle Attività Produttive hanno sviluppato il framework per la gestione del flusso di informazioni e definito le specifiche tecniche di interoperabilità per regolare i rapporti di interscambio informativo tra il Registro delle Imprese e gli Sportelli Unici delle Attività Produttive.

Per dare attuazione al processo di adeguamento delle modulistiche e dei flussi informativi tra Registro Imprese/REA e SUAP si ritiene necessario prevedere una prima fase, della durata di cinque mesi, volta ad individuare:

- a) le modulistiche unificate regionali di cessazione oggetto di sostituzione sistematica con quella ministeriale del Registro delle Imprese/REA;
- b) le modulistiche unificate regionali di cessazione che permangono, in quanto afferenti a vicende amministrative non di interesse del Registro Imprese/REA;
- c) le modulistiche che permangono in casi residuali, a seconda del peculiare scenario (es. aggiornamento della notifica sanitaria ex Regolamento CE 852/2004, conseguente a cessazione, in caso di attività non soggetta ad iscrizione al Registro Imprese/REA);
- d) gli enti terzi da notificare, rispetto alla tipologia dell'attività economica oggetto di cessazione.

Un gruppo di lavoro costituito dalle Direzioni Generali di Regione Lombardia, le Camere di Commercio lombarde e ANCI Lombardia attraverso un confronto con alcuni Sportelli Unici delle Attività Produttive sarà incaricato di dare attuazione al processo ricognitivo sopra descritto, in termini di individuazione delle predette modulistiche.

Entro trenta giorni dalla scadenza dei predetti cinque mesi, con provvedimento del Dirigente della Struttura interventi per le start up della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia saranno censite le modulistiche regionali oggetto di cancellazione.

Approvato il decreto, decorrerà un periodo transitorio, di durata non superiore ai sei mesi, entro il quale gli Sportelli Unici delle Attività Produttive che non utilizzano "Impresainungiorno.gov.it" devono procedere all'adeguamento delle piattaforme in uso al fine di consentire lo scambio dei flussi informativi.

Per accompagnare gli Sportelli Unici delle Attività Produttive che utilizzano piattaforme differenti dalla soluzione camerale nel percorso di interoperabilità applicativa per l'invio delle comunicazioni di cessazione attività, Unioncamere Lombardia comunicherà loro con pec le modalità tecniche per la gestione dei flussi informativi con un esempio di implementazione del web service. È demandata direttamente al Sistema Camerale Lombardo l'approvazione dei flussi.

I SUAP che, alla scadenza del periodo transitorio non avranno completato il processo di adeguamento finalizzato allo scambio dei flussi informativi con il Registro delle Imprese, non potranno ricevere le comunicazioni di cessazione dell'attività economica e, nel rispetto del principio *Once Only*¹, non potranno fare richiesta di modulistica di cessazione agli utenti, ma dovranno recuperare il dato dalle visure camerali secondo le ordinarie modalità di consultazione del Registro Imprese.

Per gli Sportelli Unici delle Attività Produttive che utilizzano la piattaforma impresainungiorno.gov.it il flusso di comunicazione relativo alle cessazioni sarà direttamente integrato nel back office.

¹ L'origine del principio "once-only" è da rinvenirsi nel Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 sullo sportello digitale unico, che ha l'obiettivo di semplificare e migliorare l'efficacia delle interazioni con le pubbliche amministrazioni dei diversi Stati membri per cittadini ed imprese, evitando anche le duplicazioni (totali o parziali) per una stessa informazione.